

## **STATUTO**

### **Art. 1: Costituzione**

E' costituita un'Associazione privata, senza scopo di lucro, denominata MTAI MEDICAL TOURISM ASSOCIATION ITALY – od anche soltanto MTAI.

### **Art. 2: Sede**

L'Associazione ha sede a Roma. Con la delibera dell'Assemblea potranno essere istituite anche sedi secondarie, uffici e rappresentanze sia in Italia sia all'estero, o variata quella attuale.

### **Art. 3: Durata**

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Con delibera adottata dall'Assemblea, in sede straordinaria, la durata dell'Associazione potrà essere prorogata ovvero potrà essere anticipatamente stabilito lo scioglimento.

L'Associazione si estinguerà al verificarsi di tutte le ipotesi di cui all'art. 27 C.C.

### **Art. 4: Scopo ed oggetto dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha per scopo la promozione, la valorizzazione, la rappresentanza e la tutela degli interessi comuni degli Associati e dei e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche individualità, caratteristiche organizzative e criteri gestionali di ciascuna.

L'Associazione ha per scopo altresì lo studio, la formazione, l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche di interesse comune degli Associati, ed in particolare lo studio, l'aggiornamento e l'approfondimento delle problematiche di maggiore interesse del settore.

A tal fine l'Associazione potrà, fra le altre e a mero titolo esemplificativo:

a) promuovere presso le Autorità competenti ogni iniziativa di comune interesse che possa contribuire a fare chiarezza nel settore;

b) valorizzare l'attività degli Associati, anche attraverso un allargamento e diversificazione delle loro competenze e funzioni;

c) promuovere e rappresentare gli interessi comuni degli Associati presso gli organi legislativi, amministrativi e di controllo competenti;

d) predisporre un codice etico per gli Associati vincolante per lo svolgimento dell'attività degli Associati stessi;

e) fornire indicazioni di natura tecnico giuridica nelle materie di comune interesse degli Associati, anche attraverso l'acquisizione di pareri da parte di giuristi ed esperti;

f) svolgere in genere ogni iniziativa necessaria per il perseguimento degli scopi comuni, anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e qualificazione del personale, pubblicazioni ed edizioni;

g) supportare gli Associati, su richiesta, nelle ipotesi di eventuali controversie con organi amministrativi, a seguito di provvedimento o determinazioni contrari agli indirizzi ed alle soluzioni tecnico giuridiche fornite dall'Associazione;

h) assumere partecipazioni od entrare a far parte di altri enti, fondazioni, associazioni c/o società che abbiano obiettivi e finalità simili a quelle dell'Associazione.

L'Associazione si propone altresì di collaborare con le istituzioni politiche e di categoria, gli enti pubblici e privati, partecipare a progetti, realizzare accordi e convenzioni con società, consorzi, associazioni ed istituzioni aventi carattere di omogeneità, complementarietà od integrabilità con i fini istituzionali dell'associazione stessa.

L'Associazione, in definitiva, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, anche a favore di terzi, comunque ritenute utili e/o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

## **Art. 5 : Associati**

Per Associati dell'Associazione devono intendersi, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti i soggetti che in qualche modo abbiano interessi nel settore del TURISMO SANITARIO che abbiano fatto richiesta di aderire all'Associazione e che siano stati ammessi a far parte di quest'ultima secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli Associati parteciperanno alla vita sociale ed al normale andamento dell'Associazione a mezzo di persone fisiche incaricate di rappresentarli.

Gli Associati sono tenuti:

1. a rispettare le norme contenute nello Statuto, nel codice etico e negli eventuali regolamenti, incluse tutte le delibere delle Assemblee e degli Organi Sociali;
2. a mantenere un comportamento degno e non gettare discredito nei riguardi dell'Associazione e/o sui suoi rappresentanti;

3. al versamento della quota di ingresso nell'Associazione nonché al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Lo stesso potrà altresì deliberare altri eventuali contributi, anche straordinari, laddove sussistano motivate esigenze di sostentamento dell'associazione sempre che le stesse siano finalizzate al perseguimento degli scopi comuni.

Lo status di Associato così come le quote associative e/o contributive deliberate dagli organi sociali sono intrasmissibili.

#### **Art. 6: Ammissione, recesso ed esclusione degli Associati**

Gli Associati sono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

Gli Associati cessano di far parte dell'Associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto, in caso di recesso volontario od esclusione.

La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere effettuata per iscritto e deve essere indirizzata al Presidente. La richiesta deve contenere un certificato camerale attestante la compagine societaria e gli organi di amministrazione. La stessa richiesta dovrà essere altresì corredata da una copia della deliberazione del CDA o di chi legittimamente può impegnarlo, da cui risulti la volontà di aderire ad MTAI e di accettare integralmente il contenuto del presente atto.

Una volta ricevuta la richiesta e verificata la regolarità della domanda, il Presidente ha l'obbligo di portarla a conoscenza di tutti gli Associati.

Il Presidente potrà acquisire documenti ed assumere informazioni sulla Società che abbia fatto richiesta di entrare a far parte dell'Associazione anche presso le Autorità competenti, costituendo la richiesta di adesione un'esplicita autorizzazione in tal senso del richiedente.

Successivamente, il Presidente deve convocare l'Assemblea la quale decide in merito all'ammissione della Società che ne ha fatto richiesta.

La convocazione deve essere effettuata entro 180 giorni dalla richiesta. L'assemblea deve essere tenuta entro i successivi 60 giorni.

L'eventuale ammissione deve essere comunicata per iscritto al nuovo associato nei 30 giorni successivi. Il nuovo Associato sarà obbligato nei confronti dell'Associazione solo a partire dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato dalla data stessa di ricevimento della comunicazione.

Il recesso per essere valido, dovrà pervenire direttamente a firma del rappresentante legale dell'Associato.

Nel caso in cui a recedere dovesse essere un Consorzio Associato il cui rappresentante risulti essere stato eletto alla carica di Presidente, detta comunicazione dovrà essere indirizzata a tutti i soci ed all'Associazione.

Nel caso in cui a recedere dovesse essere un Associato il cui rappresentante risulti ricoprire un qualsiasi incarico all'interno dell'Associazione, tale soggetto decadrà automaticamente dall'incarico medesimo.

La decadenza avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell'Associazione della lettera di recesso.

Qualora l'associato receduto, od il suo rappresentante, abbia assunto impegni tali da non poter essere interrotti in modo repentino, questi ne dovrà garantire il suo completamento.

L'Associato che recede perde ogni diritto sul patrimonio comune ed avrà l'obbligo di corrispondere all'Associazione tutte le quote associative dovute fino al termine dell'anno in corso.

L'Associato sarà escluso esclusivamente per i seguenti motivi:

1. in caso di cessazione dell'attività, di liquidazione, di fallimento o altra procedura concorsuale;
  
1. in caso di cessione di azienda e/o di ramo/i d'azienda che ne snaturi le caratteristiche e/o di qualunque altro evento che privi l'associato dei requisiti di adesione;
  
1. in caso di gravi e/o reiterate violazioni, dirette o indirette, del codice etico adottato dall'Associazione e/o delle norme fondamentali del presente Statuto quali, in particolare, quelle concernenti lo scopo dell'Associazione ed il suo corretto funzionamento;
  
1. in caso di morosità nel pagamento di ogni onere, contributo o quota associativa eventualmente deliberata dagli organi sociali, protrattasi nonostante apposito sollecito per oltre 90 giorni dalla prima richiesta da parte degli organi sociali;

e) abbia creato all'associazione danni giudizialmente accertati.

La procedura di esclusione sarà la seguente:

1. la procedura di esclusione dovrà essere avviata dal Presidente non appena questi venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui sopra e, più precisamente:
  1. nei casi di esclusione cui alle lettere a), d) sopra indicati, il Consiglio Direttivo riferisce con parere motivato direttamente all'Assemblea convocandola entro il termine di giorni 30 dal momento dell'avvenuta conoscenza;
  2. nel caso di esclusione di cui alle lettere b) e c) sopra indicata, il Consiglio Direttivo, esaminati gli atti, dovrà, in alternativa:
    1. archiviare la pratica e convocare l'Assemblea entro 60 giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza delle possibili cause di esclusione, redigendo all'uopo parere motivato. L'Assemblea, dovrà, in alternativa, ratificare la decisione di archiviazione assunta dal Consiglio Direttivo ovvero rinviare allo stesso per l'attivazione della procedura di esame nel merito come di seguito indicata.
    2. Nominare un istruttore-relatore che entro il termine di giorni 15 informerà a mezzo lettera raccomandata a/r il socio dell'apertura della procedura. Il socio entro 30 giorni dovrà fornire all'istruttore-relatore i chiarimenti richiesti e la eventuale documentazione a sostegno delle sue ragioni. L'interessato e/o il soggetto richiedente l'esclusione avranno diritto di essere sentiti. In merito alla fondatezza della richiesta di esclusione, l'istruttore-relatore potrà assumere informazioni direttamente presso gli organi competenti, costituendo l'adesione all'Associazione un specifica autorizzazione in tal senso. Conclusa l'istruttoria l'istruttore-relatore, entro l'ulteriore termine di 30 giorni, dovrà esprimere parere motivato non vincolante e trasmetterlo al Consiglio Direttivo. L'istruttore relatore potrà avvalersi anche di un parere di un professionista di fiducia. Eventuali proroghe dei termini dovranno essere deliberate dall'Assemblea su richiesta motivata del Consiglio Direttivo.
1. il Consiglio Direttivo dovrà nei 30 giorni successivi convocare l'Assemblea. La convocazione dovrà recare, oltre al nominativo dell'Associato sulla cui esclusione l'Assemblea sarà chiamata a deliberare, una copia della richiesta di esclusione ed una copia del parere motivato dell'istruttore-relatore;
2. sull'esclusione l'Assemblea delibererà con la maggioranza stabilita nel successivo art. 8 e con l'obbligo di astensione da parte dell'interessato.

## **Art. 7: Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea Generale
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente ed il Vice Presidente
4. Il Revisore Contabile

Gli Associati partecipano all'Assemblea a mezzo di persone appositamente delegate a rappresentarle.

Possono ricoprire la carica di Presidente e Vice Presidente coloro che all'interno di ogni ditta siano componenti del Consiglio di Amministrazione, ricoprano cariche di Direzione, ma potrà altresì essere ricoperta anche da un soggetto esterno alla struttura organizzativa di ogni socio.

Possono ricoprire la carica di Revisore Contabile gli iscritti nell'apposito albo dei revisori contabili ovvero dottori commercialisti di comprovata esperienza.

### **Art. 8: L'Assemblea**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettere raccomandata a/r o altro mezzo che certifichi l'avvenuta ricezione, o spedito mediante e-mail presso la sede legale di tutti gli Associati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per il suo svolgimento, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui essa avrà luogo, nonché dell'ordine del giorno. A tal fine farà fede la data di ricevimento della comunicazione.

L'avviso di convocazione deve essere altresì pubblicato sul sito internet dell'Associazione, attualmente "<http://mtassociationitaly.altervista.org>"

L'Assemblea potrà riunirsi anche a mezzo di apposita teleconferenza, in questo caso è però necessario che tutti i partecipanti siano presenti alle deliberazioni e che nella convocazione siano ben precisati i luoghi e le modalità.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso che siano entrambi assenti, l'Assemblea nominerà tra i partecipanti una persona incaricata di presiedere l'Assemblea. La nomina deve avvenire a maggioranza semplice dei presenti. Al termine dell'Assemblea colui che ha presieduto l'Assemblea stessa curerà la trasmissione del verbale al Presidente, al Vice Presidente ed a tutti gli Associati.

Nel caso in cui, in forza dell'Art. 11 sia nominato il Direttore dell'Associazione, questi svolgerà le funzioni di segretario. In mancanza di nomina, il Segretario verrà scelto a maggioranza semplice dai presenti.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito verbale, sottoscritto da colui che ha presieduto l'Assemblea e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea delibera di norma per alzata di mano. Nel caso in cui la delibera da assumere dovesse coinvolgere notizie e vicende di carattere personale, sarà facoltà di colui che presiede l'Assemblea di disporre la votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
2. elegge il Consiglio Direttivo;
3. delibera la misura del contributo associativo ordinario;
4. delibera in merito all'istituzione di sedi secondarie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero, nonché in merito alla variazione di quella attuale;
5. delibera in merito agli eventuali acquisti immobiliari dell'Associazione;
6. delibera su ogni atto di amministrazione straordinaria;
7. elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
8. delibera in merito alla eventuale partecipazione dell'associazione in altre Associazioni, enti, istituti, fondazioni e/o società;
9. nomina il Revisore Contabile ove lo ritenga opportuno;
10. definisce le strategie dell'associazione;
11. delibera in merito all'eventuale revoca del Presidente e del Vice Presidente;
12. delibera sulle richieste di ammissione all'Associazione e sulle richieste di esclusione degli associati;
13. delibera in merito all'approvazione del codice deontologico dell'Associazione e delle eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo stesso.

L'assemblea in sede straordinaria:

- 1) delibera sulle modifiche dello statuto;
- 2) delibera sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione e/o sulla proroga della durata dell'Associazione;

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza del 51% degli associati. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

È ammesso il voto per delega ma ogni Associato non potrà rappresentare per delega più di un altro Associato. La delega deve risultare da atto scritto e firmata dal rappresentante legale della società associata..

Le deliberazioni delle Assemblee vincolano tutti gli Associati e devono essere portate a conoscenza di tutti gli Associati mediante invio del verbale entro 60 giorni, per lettera raccomandata o altro mezzo, anche informatico, purchè fornito di corretta prova di ricezione.

## **Art. 9: Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

E' composto da un numero variabile da 3 a 9 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è valido e delibera a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della associazione e sarà comunicato ai consiglieri con posta elettronica od altro mezzo equipollente che ne attesti l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il consiglio.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione; esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione; può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto; sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di marzo successivo dell'anno interessato.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

1. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea per quanto di sua competenza;
2. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
3. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
4. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
5. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
6. compie tutti gli atti ad esso riservati dalla legge e dal presente Statuto;
7. rappresenta l'Associazione nei confronti di qualsiasi Organo od Istituzione;
8. compie ogni atto necessario per garantire l'attività ordinaria dell'Associazione;
9. conferisce deleghe, previa autorizzazione dell'Assemblea, per lo svolgimento di precise funzioni, nei limiti dell'attività ad essa spettante, indicandone i limiti e le caratteristiche.

#### **Art. 10: Il Presidente ed il Vice Presidente**

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea e rimangono in carica per tre anni. Sono rieleggibili solo una volta consecutiva. La carica di Presidente può essere ricoperta anche da un soggetto esterno all'organizzazione delle singole associate.

Il Presidente:



1. presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo;
2. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
3. sottoscrive tutti gli atti amministrativi e gestionali compiuti dall'Associazione;
4. può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti relativi all'associazione;
5. dirige e coordina direttamente o tramite propri delegati l'attività degli eventuali gruppi di lavoro;
6. indirizza e coordina i soggetti da lui delegati.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo nel compimento di tutti gli atti ad esso riservati.

#### **Art. 11: Il Revisore Contabile**

Il Revisore Contabile verifica, ove nominato, la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico e finanziario. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e, ove nominato, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Esso non è organo essenziale dell'Associazione, viene nominato solo laddove l'Assemblea lo abbia ritenuto opportuno. In caso di nomina, dura in carica tre anni ed è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa.

#### **Art. 12: Il Direttore**

Il Direttore dell'Associazione, ove nominato, è prescelto dal Presidente su indicazione dell'Assemblea e non potrà essere scelto tra i soggetti che fanno parte dell'organizzazione delle associate.

Collabora operativamente con il Presidente ed il Vice Presidente per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento dei fini per i quali è costituita l'associazione.

Ha la responsabilità dell'organizzazione degli uffici associativi e propone al Presidente l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale.

È responsabile della efficienza dei servizi e della conservazione del Patrimonio dell'Associazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Associazione.

### **Art. 13: Gruppi di Lavoro**

È facoltà dell'Assemblea costituire dei Gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche, per l'analisi di questioni interpretative e per l'elaborazione di documenti ed indicazioni propositive.

Le risultanze dell'attività dei gruppi di lavoro sono sottoposte all'esame dell'Assemblea; dopo il parere favorevole dell'Assemblea le proposte dei gruppi di lavoro potranno essere sottoposte alle Istituzioni.

I Gruppi di lavoro sono diretti e coordinati dal Presidente.

### **Art. 14: Il Patrimonio e le entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote di ingresso che ogni nuovo Associato avrà l'obbligo di versare al momento della sua ammissione all'Associazione;
2. dalle quote annuali ordinarie;
3. da ogni altro contributo deliberato dall'Assemblea a carico degli Associati;
4. da ogni altro introito, lascito, donazione, contributo in genere e/o provento derivato da organismi pubblici o soggetti di diritto privato;
5. da proventi eventualmente derivanti da attività organizzate dall'Associazione.

Fanno inoltre parte del Fondo Consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea degli associati a specifici fondi di riserva.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto in parti uguali tra gli Associati che ancora ne facciano parte.

### **Art. 15: Il Bilancio Consuntivo ed Il Bilancio Preventivo**

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo annuale sono predisposti sulla base di apposito schema curato dal Presidente e quindi presentato all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea. L'assemblea che approva il bilancio consuntivo dovrà essere convocata entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Revisore Contabile, ove nominato.

Del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo, nonché delle relazione del Revisore Contabile, gli Associati possono prendere visione presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

#### **Art. 16: I libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea nonché un elenco degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione saranno visibili da ogni Associato, previa istanza da inoltrarsi al Presidente.

Le spese per le copie saranno a carico del richiedente.

#### **Art. 17: Comitato dei Garanti**

L'Assemblea in caso di necessità può eleggere un Comitato dei Garanti costituito da uno o più componenti, scelti anche fra i non Soci. Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. I membri del Comitato dei Garanti, ove richiesto, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

#### **Art. 18: Rimborsi spese**

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

#### **Art. 19: Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla altre vigenti disposizioni di legge.